

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 026/CSA- RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL CALCIATORE MARCO PASSARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALA/GELBISON DEL 03.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 06.09.2017)

Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Marco Passaro ricorreva avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017, gli infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

La sanzione veniva inflitta perché durante l'incontro Acireale/Gelbison disputato il 3.9.2017, il reclamante veniva espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara.

All'udienza di questa Corte, tenutasi il 14.9.2019, era presente l'Avv. Cozzone il quale chiedeva la riduzione della squalifica a 2 giornate sottolineando che il reclamante all'atto della notifica dell'espulsione è uscito dal campo senza dire nulla al Direttore di gara.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, tenendo conto della prova privilegiata del referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Passaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Fabio Di Cagno – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO DELLA SOCIETA' U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRI DANIELE SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

Con decisione del 6.9.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Ferri della U.S. Pianese A.S.D. *“per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”*.

In particolare nel referto arbitrale, redatto dal sig. Alessandro Munerati della Sezione di Rovigo, si legge che il predetto atleta veniva espulso dal terreno di gioco al venticinquesimo minuto del secondo tempo per *“condotta violenta nei confronti di un avversario che scaturisce in una mass confrontation”*.

Propone reclamo Maurizio Sani, in qualità di presidente della U.S. Pianese A.S.D., per difendere il proprio tesserato, adducendo in sostanza l'erroneità della motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato, in quanto il referto arbitrale, che non circostanzia in alcun modo l'episodio violento, non menziona lo schiaffo al volto dell'avversario. Da ciò il ricorrente deduce l'impossibilità di accertare l'aggravante della particolare violenza del gesto e chiede, quindi, che la condotta del Ferri venga derubricata come gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S., poiché costui

avrebbe soltanto contestato al n. 7 della Correggese di aver usato eccessiva veemenza nelle fasi di gioco. Soltanto da questo faccia a faccia sarebbe poi scaturita la *mass confrontation* cui la relazione arbitrale allude.

Il ricorso è fondato e, per l'effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF).

Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il giudice sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L'art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell'ambito dell'ordinamento penale.

Ebbene, un referto arbitrale così generico, come quello del caso di specie, impedisce a questa Corte di ricostruire la cornice fattuale in cui si iscrive la condotta del Ferri, al fine di rilevare circostanze aggravanti a carico di costui.

Inoltre, non si comprende quale sia stata la dimensione della *mass confrontation* (letteralmente "confronto di massa tra calciatori") e segnatamente se questa abbia assunto il tenore di una vera e propria rissa oppure sia rimasta sul piano di un acceso confronto verbale. Né è possibile trarre maggiori elementi dai referti dei due assistenti, che si risolvono in un laconico "nulla da segnalare", né la relazione arbitrale è stata rinforzata da un supplemento teso a spiegare meglio i contorni della vicenda.

Pertanto, in assenza di elementi fattuali aggravanti questa Corte considera sproporzionata la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato della U.S. Pianese A.S.D. e applica l'art. 19, comma 10, C.G.S. per cui "*al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva*".

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. CORREGGESE 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARIOTTI ALESSIO SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

Con reclamo del 10.9.2017, preceduto da rituale preannuncio del 7.9.2017, la società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a r.l. (di seguito "Correggese"), ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale del 6.9.2017 (Com. Uff. n. 16) con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mariotti Alessio "*per avere, in reazione ed a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore avversario*": Ciò in occasione dell'incontro Correggese - Pianese del 3.9.2017, valido per il campionato di serie D.

La società reclamante lamenta l'eccessiva afflittività della sanzione sul presupposto, confortato dal referto del direttore di gara, che il calciatore si sarebbe limitato a mettere le mani sul collo del calciatore Daniele Ferri della Pianese, seppure in modo maldestro e plateale, al solo scopo di allontanarlo dal proprio compagno di squadra Gianluca Rizzitelli, con il quale si stava confrontando animatamente.

Conclude pertanto chiedendo la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate di squalifica, ritenendo applicabile la fattispecie di cui all'art. 19, 4° comma, lett. a), piuttosto che la più grave fattispecie di cui alla lett. b) della stessa norma.

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Si legge effettivamente nel referto arbitrale che il calciatore della Correggese Mariotti Alessio *“durante una mass confrontation metteva le mani al collo di un’avversario”*.

Siffatta descrizione dell’episodio, tuttavia, non corrisponde all’aver *“afferrato al collo un calciatore avversario”*, in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, non è ravvisabile alcuna condotta violenta da parte del calciatore Mariotti (viceversa espressamente ravvisata, nello stesso referto arbitrale, nel comportamento del calciatore Ferri della Pianese), il quale ha evidentemente commesso solo un gesto inconsulto senza alcuna volontà di creare danno all’avversario.

Il fatto deve pertanto più correttamente essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese 1948 A.r.l. di Correggio (Reggio Emilia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l’8 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini